

RICHIESTA TELEMATICA PASSAGGIO IN GIUDICATO SENTENZE CIVILI

RIFERIMENTI NORMATIVI: Disp. Att. Codice di procedura civile, art. 124;
Codice di procedura civile, artt. 72, 324-329;
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5;
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 comma 1-bis;
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 (L.17, 17 dicembre 2012, n. 221), art.16.

COS'È: Il Funzionario dell'Ufficio, **a seguito della richiesta formulata con le modalità sotto precisate** e verificati i presupposti di legge, attesta il passaggio in giudicato delle sentenze inserendo contestualmente la attestazione all'interno del fascicolo informatico della causa.

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA: L'attestazione di passaggio in giudicato può essere richiesta:

1. dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
2. da altro legale munito di procura di una delle parti (**la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce**);

QUANDO FARE LA RICHIESTA: UNA VOLTA DECORSI I TERMINI DI LEGGE NECESSARI PER LA PRODUZIONE DELL'ATTESTAZIONE (artt. 325, 326, 327 c.p.c.) per tutte le sentenze che NON sono state inviate all'Agenzie delle Entrate e pertanto:

1. **decorso sei mesi** dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini.
2. **decorso 30 giorni** dalla notifica della sentenza a TUTTE le parti in causa, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini.

PER LE SENTENZE CHE SONO STATE INVIATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, VALGONO I TERMINI DI CUI SOPRA MA LA RICHIESTA PUO' ESSERE DEPOSITATA SOLO QUANDO LA SENTENZA RISULTA (DALLO STORICO DEL FASCICOLO) RITORNATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.

L'ATTESTAZIONE NON POTRA' COMUNQUE ESSERE RILASCIATA PRIMA CHE SIANO DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER L'IMPUGNAZIONE (entro i quali il Tribunale potrebbe avere notizia di eventuali impugnazioni tempestivamente proposte).

La richiesta deve essere effettuata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa come "ISTANZA GENERICA" indicando nelle "note per la cancelleria": "Richiesta passaggio in giudicato".

COSA ALLEGARE ALLA RICHIESTA: NOTIFICHE PER DECORSO "TERMINE BREVE":
Ai fini del rilascio dell'attestazione per decorso del c.d. **TERMINE BREVE** (artt. 325, 326 c.p.c.) alla richiesta inoltrata telematicamente è necessario allegare la PROVA DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA A TUTTE LE PARTI IN CAUSA.

N.B. IN CASO DI MATERIA NON ESENTE ALLEGARE ALL'ISTANZA RICEVUTA TELEMATICAMENTE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PARI A EURO 3,92, IN MANCANZA DELLA QUALE LA CANCELLERIA RIFIUTERA' L'ISTANZA.